



TRIBUNALE DI AVEZZANO

Il g.d., dott.ssa Caterina Lauro,

letto il ricorso, l'attestazione e la documentazione allegata;

visti gli artt. 7, 8, 9, 14 *ter* e 15, l. n. 3/2012

osserva

a. Svolgimento della procedura

1. con ricorso depositato il 16.12.2020 Bagni Luca e Prosia Alessia hanno presentato domanda per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi per sovraindebitamento, con allegata richiesta di liquidazione del patrimonio ex art. 14 *ter* l. n. 3/2012, redatta con ausilio dell'OCC, nominato in seguito ad istanze proposte separatamente dai debitori in data 5.08.2020;

2. i debitori hanno proposto ricorso congiunto, motivato sulla base dell'origine familiare del sovra-indebitamento, in cui hanno dichiarato quanto segue: a) non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. n. 3/2012 ; b) non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla l. n. 3/2012; c) non hanno subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* della l. n. 3/2012; d) hanno fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale;

3. alla proposta risultava allegata parte della documentazione richiesta dall'art. 9, co. 2, l. n. 3/2012 (1. elenco di tutti i beni dei ricorrenti in assenza di atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni; 2. dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni; 3. elenco spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia; 4. certificato di stato di famiglia); risultava, infine, depositata l'attestazione dell'OCC e la relazione particolareggiata prevista ai sensi dell'art. 14 *ter*, co. 3, l. n. 3/2012, riportante: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore

persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione dell'assenza di atti impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza della documentazione depositata a corredo della domanda;

2. dalla proposta e dalla documentazione allegata non è emersa la sussistenza di atti posti in frode ai creditori;

3. con decreto depositato il 16.12.2020, il Tribunale, in persona del giudice delegato ha sollevato rilievi in merito alla completezza della documentazione e alla sussistenza di requisiti di ammissibilità e ha fissato l'udienza del 3.02.2021 per la comparizione delle parti e dei creditori; nel medesimo provvedimento si è disposta la sospensione della procedura r.g.e. n. 24/2018 pendente dinanzi all'intestato Tribunale;

con atto depositato il 12.01.2021 è stata integrata la documentazione e la relazione particolareggiata a firma dell'OCC;

con memoria depositata il 23.02.2021 si è costituito il creditore BCC di Roma il quale si è opposto all'omologa e ha domandato la revoca della sospensione della procedura esecutiva r.g.e. n. 24/2018, già disposta con il provvedimento depositato il 16.12.2021;

all'udienza del 23.02.2021 si è disposta la sospensione della procedura esecutiva mobiliare r.g.e. n. 360/2020; l'udienza è poi stata reiteratamente rinviata per consentire il perfezionamento della notifica nei confronti dei cessionari dei creditori, Itacapital e Terfinance, sino all'udienza del 26.05.2021, fissata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. h), d.l. n. 18/2020 e s.m.i.;

con decreto depositato il 31.05.2021 è stata richiesta un'ulteriore integrazione della documentazione e della relazione particolareggiata, con rigetto dell'istanza di revoca della sospensione della procedura esecutiva r.g.e. n. 24/2018;

è stata quindi presentata un'ultima integrazione alla proposta e della relazione particolareggiata, esaminata nel contraddittorio tra le parti all'udienza del 30.06.2021, all'esito del quale è stato emesso il presente provvedimento;

b. i rilievi

con il decreto depositato il 16.12.2021 sono state evidenziate le seguenti criticità:

I - non risultava depositato quanto richiesto dall'art. 9, co. 3, l. n. 3/2012 espressamente richiamato dall'art. 14 *ter*, co. 2, della medesima legge che dispone che venga allegato un

elenco dei creditori; si invitava l'OCC ad estendere il proprio giudizio di regolarità e di completezza anche con riferimento a tale documentazione, eventualmente svolgendo attività di circolarizzazione dei crediti medesimi al fine di individuare ulteriori creditori rispetto a quelli indicati dai ricorrenti o importi diversi rispetto a quelli dichiarati, mediante richiesta di precisazione dei crediti;

II - è stata evidenziata la necessità che l'OCC valuti la convenienza o meno di subentrare nella procedura esecutiva in corso, tenuto conto dello stato in cui versa la medesima e delle diverse modalità di vendita applicabili nell'ambito della procedura di sovraindebitamento e nell'espropriazione immobiliare;

III- si è rilevata la mancata indicazione dello stipendio o della pensione dei due debitori, di cui pure una parte dovrebbe essere presumibilmente messa a disposizione dei creditori a sensi art. 14 ter, co. 6 e nella mancata inclusione dell'autovettura Alfa Romeo 156 tra i beni oggetto di liquidazione;

all'esito dell'integrazione, con decreto depositato il 31.05.2021, sono stati sollevati ulteriori rilievi; in particolare:

1 - dall'esame del ricorso e della relazione particolareggiata si ricava che il reddito medio mensile di Bagni Luca è pari ad euro 1.530,00 (1.397,00 se si deduce la cessione del quinto dello stipendio di euro 133,00), mentre le spese necessarie al mantenimento ammonterebbero a circa euro 1.870,00 mensili di cui 800,00 per il mantenimento dei figli minori come stabilito con l'omologa della separazione consensuale tra i coniugi del 9.01.2019; tuttavia, in proposito si rileva che non risulta depositato il ricorso da cui ricavare le condizioni patrimoniali ivi previste, compreso l'ammontare del contributo al mantenimento dell'unica figlia minore Martina;

2 - per quanto riguarda Prosia Alessia le uscite mensili ammonterebbero ad euro 1.300,00 mensili, comprensive della "rata di ammortamento del mutuo" pari ad euro 480,00 mensili;

3 - si è evidenziato, quindi, che con l'ammissione alla suddetta procedura, non avrebbero dovuto considerarsi tra le spese necessarie al sostentamento né la cessione del quinto dello stipendio di Bagni Luca, né la rata del mutuo corrisposta da Prosia Alessia; tali importi, infatti, dovrebbero essere considerati nell'ambito della liquidazione del patrimonio, come componenti della massa debitoria; sotto questo profilo, peraltro, si evidenzia che, mentre

si dà conto della circostanza che la cessione del quinto di Bagni Luca è eseguita a favore di Axa France, subentrata a Fineco- Terfinance S.p.A., non si comprende a cosa corrisponda la rata del mutuo corrisposta da Prosia Alessia, considerato che tutti i rapporti di cui risulta intestataria risultano in sofferenza;

- si è rammentato che ai fini della legittimità della proposta, non è possibile non tenere in considerazione una seppur minima quota dello stipendio da destinare al soddisfacimento dei creditori (presente o futuro, anche in caso di attuale disoccupazione, tenuto conto della sussistenza di una residua capacità lavorativa, per quanto riguarda la ricorrente Prosia Alessia) e del valore dell'autovettura di proprietà di Bagni Luca, anche mediante deposito di valutazione resa da riviste specializzate in materia;

c. le osservazioni dei creditori

con memoria depositata il 23.02.2021 il creditore BCC di Roma ha dedotto che:

c. 1 - con l'integrazione depositata in data 12.01.2021 i ricorrenti non avevano superato tutti i rilievi sollevati dal Tribunale con particolare riferimento al giudizio di regolarità e completezza dell'elenco dei creditori, anche previa attività di circolarizzazione dei crediti; necessità di valutare la convenienza di subentrare nella procedura esecutiva r.g.e. n. 24/2018 già pendente dinanzi all'intestato Tribunale; omessa valutazione, nella massa attiva da liquidare, anche dell'autovettura Alfa 156 e di una porzione dello stipendio dei due debitori;

c. 2- la procedura r.g.e. n. 24/2018 non è stata legittimamente sospesa in quanto la stessa è stata instaurata dal un creditore munito del c.d. "privilegio fondiario" con conseguente applicabilità dell'art. 41 T.U.B. che consente all'Istituto di credito di proseguire la procedura esecutiva anche in pendenza di fallimento;

d. la valutazione della proposta

l'art. 14 ter, l. n. 3/2012 stabilisce che: *"1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni."*; al comma 6 viene chiarito che *"6. Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo*

patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.”;

il carattere onnicomprensivo della procedura si ricava anche dal disposto dell'art 14 undecies, l. n. 3/2012 che estende la liquidazione anche ai *“beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter (...), dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. Ai fini di cui al periodo precedente il debitore integra l'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3.”;*

deriva che oggetto della procedura debbano essere tutti i beni di proprietà del ricorrente, senza possibilità di distinzione, compresi i crediti futuri, tra i quali rientrano anche quelli da lavoro dipendente, detratto il limite stabilito dal giudice necessario al mantenimento suo e della sua famiglia;

nel caso di specie in seguito ad espresso rilievo sollevato dal Tribunale sul punto, i debitori e l'OCC, nella relazione particolareggiata integrativa, hanno modificato la proposta originaria destinando a favore della massa una quota parte di stipendio di Bagni Luca pari ad euro 100,00, oltre all'importo destinato alla cessione del quinto dello stipendio pari ad ulteriori euro 150,00; a tali importi si aggiunge quello di euro 100,00 mensili da parte di Prosia Alessia, destinato ad aumentare qualora la stessa trovi una nuova occupazione, la quale si è obbligata in tal caso a versare una quota parte dello stipendio che andrà quantificata nella somma minima di euro 100,00;

inoltre, in esito all'espresso rilievo espresso formulato dal Tribunale, risulta allegata una valutazione dell'autovettura di proprietà del debitore che, stante la vetustà e tenuto conto che si tratta di mezzo indispensabile al ricorrente per svolgere la propria attività lavorativa, è giustificatamente esclusa dal patrimonio da porre in liquidazione;

il subentro nella procedura esecutiva r.g.e. n. 24/2018 è stato reputato non conveniente in considerazione dello stato avanzato delle vendite, con conseguenti ribassi applicati ai sensi dell'art. 591 c.p.c.; va precisato che le spese sino ad ora maturate nell'ambito della citata procedura (ausiliari e compenso difensore del creditore procedente) andranno liquidate nell'ambito della stessa, e poi eventualmente ammesse allo stato passivo *ex art. 14 octies*, l. n. 3/2012, con riconoscimento del privilegio ai sensi dell'art 2770 c.c.;

si deve, infine, ribadire quanto espresso con il decreto del 31.05.2021 in merito alla non applicabilità, alla procedure disciplinate dalla l. n. 3/2021, del privilegio c.d. *“fondiario”*

previsto dall'art. 41 T.U.B., in assenza di un espresso richiamo in tal senso nella norma richiamata, da estendersi anche al debitore individuale in caso di liquidazione del debitore in stato di sovraindebitamento; in proposito si osserva che le norme eccezionali o derogatorie a principi generali non possono essere interpretate analogicamente per farne applicazione ad altri casi rispetto a quelli in essa considerati e ciò ai sensi dell' art. 14 disp. prel. c.c. (si veda, da ultimo, nello stesso senso Tribunale di Udine 26.02.2021 su www.ilcaso.it);

ritenuta

- la competenza territoriale di questo Tribunale;
- lo stato di sovra-indebitamento dei debitori istanti, avente origine familiare;
- la non assoggettabilità dei debitori istanti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate al capo II della l. n. 3/2012;
- la completezza della domanda di liquidazione,
- l'attestazione dell'OCC circa la completezza della documentazione;
- l'avvenuta comunicazione *ex art. 14 ter*, co. 4, all'Agente della Riscossione e agli Uffici fiscali, a cura dell'OCC;
- il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 14 *ter*, l. n. 3/2012 e l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

la domanda va, conseguentemente, accolta, con ammissione dei ricorrenti alla procedura di liquidazione;

p.q.m.

visto l'art. 14 *quinquies* l. n. 3/2012

dichiara

aperta la procedura di liquidazione ;

nomina

liquidatori gli Avv.ti Gianluca Tarquini e Clara Cardamone i quali provvederanno a loro cura:

- a trascrivere il presente decreto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari territorialmente competente in relazione all'immobile offerto in liquidazione;

- all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 14 *sexies*, l. n. 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, entro il termine del 30.10.2021;
- alla formazione dello stato passivo *ex art. 14 octies*, l. n. 3/2012 e alla successiva liquidazione *ex art. 14 novies*, l. n. 3/2012;

dispone

- che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura *ex art. 14 novies*, co. 5, l. n. 3/2012 non sia definitivo non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda *ex art. 14 ter*, l. n. 3/2012 (14.12.2017);
- Λ che della domanda di liquidazione e del presente decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Avezzano;
- che i ricorrenti versino al liquidatore la somma di euro 2.000,00 a titolo di fondo spese per lo svolgimento delle attività di liquidazione;
- che sono esclusi dal patrimonio soggetto a liquidazione concorsuale i beni mobili indicati in motivazione;
- che i liquidatori rendano noto il presente provvedimento al g.e. delle procedure esecutive aventi ad oggetto beni dei ricorrenti per ottenere la dichiarazione di improcedibilità (ove il liquidatore non ritenga, in sede di programma di liquidazione, di subentrare in esse a tutti i creditori, proseguendole);

ordina

a chiunque li occupi il rilascio degli immobili offerti in liquidazione;

fissa

- i limiti di cui all'art. 14 *ter*, co. 5, lett. b) in euro 700,00 mensili per Prosia Alessia e in euro 1.320,00 per Bagni Luca;

Il presente decreto costituisce titolo esecutivo per il rilascio e dovrà essere eseguito a cura dei liquidatori.

Si comunichi a cura della Cancelleria al proponente e all'OCC nominato liquidatore.

Avezzano 14.07.2021

Il Giudice
(dott.ssa Caterina Lauro)